



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME



PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ALLEGATO B
REGOLAMENTO ACUSTICO

Redatto da:



viale Verona 190 | 38100 Trento | tel 0461 391632 | fax 0461 935002 | ingegneria@quasar.to | www.quasar.to

						Progettista
revisione	data	descrizione	elaborato	progettato	verificato	dott. ing. Pietro Maini
00	29/09/2006	-	egr	pm	pm	
scala		n° tavola	B	nome file All_B Regolamento Acustico ZIANO Bozza.doc		Codice Progetto: 393/2006 Revisione: 00 Data: 29.09.2006
-						

Società controllata da Quasar Srl uninom.

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

*PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE*

(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – D.G.P. n. 14002/1998– D.G.P. n. 390/2000)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Indice

TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art 1.Campo di applicazione	2
Art 2.Classificazione acustica e limiti di rumore	2
Art 3.Adeguamento al P.C.C.A.	4
TITOLO II.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	5
Art 4.Definizione	5
Art 5.Piani aziendali di risanamento acustico.....	5
Art 6.Valutazione previsionale di impatto acustico	6
Art 7.Valutazione previsionale di clima acustico.....	8
TITOLO III.ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	9
Art 8.Definizioni	9
Art 9.Deroghe ordinarie	9
9.1. <i>Cantieri edili, stradali ed assimilabili</i>	10
9.2. <i>Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.</i>	11
9.3. <i>Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.</i>	11
Art 10.Autorizzazioni in deroga per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art.9 del Regolamento.....	12
TITOLO IV.ALTURE ATTIVITA' RUMOROSE	13
Art 11.Allarmi acustici	13
Art 12.Sirene di segnalazione turni di lavoro	13
Art 13.Campane per ceremonie religiose	13
Art 14.Attrezzature da giardino	14
Art 15.Razzi e fuochi d'artificio.....	14
Art 16.Pubblicità fonica	14
Art 17.Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	14
Art 18.Altre attività rumorose.....	14
TITOLO V.CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO.....	15
Art 19.Attività di controllo.....	15
Art 20.Sanzioni	15
Art 21.Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico.....	15

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Ziano di Fiemme, approvato ai sensi della L. 447/95, della L.P. n.10/98 e ss.mm. con Delibera di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/2006.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche.
3. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale, svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette come definite dal PRG vigente.

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati.

1. **Valore limite di emissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

2. **Valore limite assoluto di immissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

3. **Valore limite differenziale di immissione:** differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- **5 dB nel periodo diurno**
- **3 dB nel periodo notturno**

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. **Valore limite di qualità** [Leq in dB(A)]: valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95:

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

5. **Valore di attenzione** [Leq in dB(A)]: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

Art 3. Adeguamento al P.C.C.A.

- Il superamento di uno dei due valori, a) o b) di cui al precedente art. Art 2.5, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
- Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titolo II e Titolo III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.
- Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 4, nonché dall'Art 5 del presente Regolamento.
- Il termine (periodo transitorio) di cui al precedente comma 3 non si applica nel caso in cui i limiti acustici introdotti dal nuovo P.C.C.A. siano uguali oppure meno restrittivi di quelli già previsti dalla previgente Zonizzazione Acustica, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/2003.

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 4. Definizione

Ai fini del presente regolamento si definisce:

1. **attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, hanno carattere di temporaneità quelle manifestazioni o attività ricreative che vengono effettuate e realizzate in misura non superiore a due volte al mese ovvero in misura non superiore a quattro volte in ciascuno dei mesi di luglio, agosto e dicembre. Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, necessitando per contro della prescritta autorizzazione comunale. Sono attività temporanee i cantieri edili, stradali e assimilabili.
2. **attività rumorosa di carattere permanente** qualsiasi attività rumorosa che non ricada nella definizione di cui al comma 1

Ad esempio:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e simili;
- attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquisitivi e aerei

Art 5. Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente (con l'esclusione dei casi di cui all'Art 3 comma 4) che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione

dallo stesso introdotti sono tenute a presentare apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

2. Il Piano Aziendale di Risanamento di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) .
3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.P.P.A.
4. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi, (con l'esclusione dei casi di cui all'Art 3 comma 4) ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo Art 20.

Art 6. Valutazione previsionale di impatto acustico

1. **Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) i seguenti soggetti:
 - a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) I richiedenti il rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
 - c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:

- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra
 - esercizio di attività produttive
- d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.
- e) I titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.
2. **Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico** le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
3. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di **nulla-osta** dell'Ufficio Tecnico Comunale (art. 8 comma 6 L. 447/95).
4. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività.
5. Nel caso in cui tali apparecchiature vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse, tramite lo Sportello Unico Imprese.
6. Per le attività che utilizzano **apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo** (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
7. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art 7. Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 8. Definizioni

1. Si intende per attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che corrisponde alla definizione di cui all'Art 4.1. Ossia quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari
 - altre attività non continuative
2. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A ed i valori limite differenziali di cui all'Art 2.
3. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono esseremesse in deroga a norma del presente regolamento.
4. Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ziano di Fiemme è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.
5. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art 20 e i provvedimenti di cui all'Art 21.
6. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 9. Deroghe ordinarie

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 9.1, 9.2, 9.3, necessita di autorizzazione in deroga. La richiesta di deroga ordinaria deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

9.1. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

2. Condizioni per rilascio di deroga ordinaria

L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate necessita di richiesta di deroga da inviare al Comune di Ziano di Fiemme almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- **Ubicazione:** l'attività in deroga ai limiti acustici si svolge non in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
- **Durata dei lavori:** massimo **60 giorni lavorativi**.
- **Giorni:** tutti i giorni **feriali**, escluso il sabato, salvo casi specifici
- **Orari:** l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali **dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00**.
- **Limiti acustici assoluti:** il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)**. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di **65 dB Leq(A)**. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di misura di almeno 15 minuti (30 minuti nel caso di cantieri stradali). I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto.
- **Limiti acustici differenziali:** è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

3. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Ziano di Fiemme.

9.2. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.

1. Condizioni per rilascio di deroga

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga da inviare al Comune di Ziano di Fiemme almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa

- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10:00 alle ore 24:00**.
- **Limiti acustici assoluti:** All'esterno dell'area, in corrispondenza dei ricettori più disturbati, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A, intesi come Leq(A) e valutati sul periodo di riferimento.
- **Limiti acustici differenziali:** E' concessa deroga ai valori limite differenziali.

9.3. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

1. Condizioni per rilascio di deroga

L'esercizio di tali attività in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A., e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga da inviare al Comune di Ziano di Fiemme almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- **Ubicazione:** l'attività in deroga ai limiti acustici si svolge in aree di classe III, IV, V, non in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10:00 alle ore 24:00**. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
- **Limits acustici assoluti:** Il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **65 dB Leq(A)** dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e **60 dB Leq(A)** dalle ore 22:00 alle ore 24:00. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti. I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto.
- **Limits acustici differenziali:** Estensione di ammissibilità del valore limite differenziale di immissione diurno (+5 dBA) fino alle ore 24:00.

Art 10. Autorizzazioni in deroga per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art.9 del Regolamento

1. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'art. Art 9 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Comune di Ziano di Fiemme specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno *45 giorni* prima dell'inizio dell'attività. La domanda dovrà essere corredata da documentazione di impatto acustico redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95).
2. Il Comune, valutati i motivi della domanda e la documentazione di impatto acustico di cui al comma precedente, può autorizzare deroghe ai periodi , alla frequenza, all'orario stabiliti dall'Art 9 prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 11. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dell'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli ecc.) in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
3. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art 12. Sirene di segnalazione turni di lavoro

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Sindaco può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art 13. Campane per ceremonie religiose

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le ceremonie religiose è permesso:

- dalle ore 6:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a 20 minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- dalle ore 7:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

Art 14. Attrezzature da giardino

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

- nei giorni feriali dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00
- nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie **recepite dalla normativa nazionale** e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art 15. Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

Art 16. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante *nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00*. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art 17. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art 18. Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 08:00 alle ore 21:00;

TITOLO V. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

Art 19. Attività di controllo.

1. L'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'A.P.P.A.
2. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art 20 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art 21.

Art 20. Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - dall'art. 9 comma 1 ed art. 10 commi 1,2,3,4 della L. 447/95 e s.m.i.
 - C.P. art. 659
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P.

Art 21. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art 19, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.
2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio Tecnico Comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di

riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- a. L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - b. La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - c. La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
4. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art 19 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione Comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
 5. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
 6. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.